Rezzato, 22 febbraio 2020

Renzo Parisotto



aggiornato al 15 febbraio 2020



Novità in tema di TRUST

-DL. 26 ottobre 2019 n. 124 art. 13

Novità in tema di TRUST

Art. 44 c. 1 lett. g sexies TUIR - Sono redditi di capitale

« I redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'art. 73 c. 2 anche se non residenti nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73.»

Art. 45 c. 4 quater TUIR – Determinazione del reddito di capitale

«Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito. »



-segue -

Novità in tema di TRUST

Servizio studi Parlamento

«Costituiscono redditi di capitale i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti i Stati e territori che, con riferimento al trattamento dei reddito prodotti dal trust, si considerano a, fiscalità privilegiata, anche nel caso in cui i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari e cioè non ricorrano i requisiti individuati ai sensi del già menzionato articolo 73.

(omissis)

Di conseguenza i redditi prodotti in tali paesi e corrisposti da trust a residenti italiani sono considerati **redditi di capitale** ai fini dell'Irpef, anche nel caso in cui coloro che li abbiano percepiti **non risultino fra i soggetti beneficiari** identificati dall'atto costitutivo del trust o da altro documento.»

«il nuovo comma 4-quater nell'articolo 45, che disciplina il caso in cui i trust esteri e gli istituti analoghi attribuiscar esteri e gli istituti analogh



OSSERVAZIONI

»LA PRIMA PARTE DELLA LETTERA G-SEXIES ART. 44 TUIR PARLA DI REDDITI «<u>IMPUTATI</u>» - CRITERIO DI COMPETENZA - MENTRE LA NUOVA AGGIUNTA PARLA DI «<u>CORRISPOSTI</u>» QUINDI CRITERIO DI CASSA ?!

»IL NUOVO C. 4 QUATER ART. 54 TUIR UTILIZZA L'ESPRESSIONE «PERCEPITO» IL CHE PORTEREBBE A CONSIDERARLO RIFERITO ALLA NUOVA AGGIUNTA DELLA LETTERA G-SEXIES ART. 44 TUIR

>IL RINVIO ALL'ART. 47 BIS TUIR ESCLUDEREBBE I TRUST OPACHI ISTITUITI NELLA UE.



Pagamenti elettronici: segnalazioni Detrazioni IRPEF: tracciabilità

- DL 124/2019 conv. L. 157/2019 art. 22
- -Legge 160/2019 art. 1 c. 679
- -Legge 160/2019 art. 1 c. 288/290

Pagamenti elettronici: segnalazioni Detrazioni IRPEF: tracciabilità

- Credito d'imposta del 30% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carta di pagamento emesse da operatori finanziari a soggetti ad obbligo di comunicazioni art. 7 DPR 605/73 a decorrere dal 1º luglio 2020
- ❖Gli operatori finanziari sono tenuti a dare comunicazione all'Agenzia al fine del riscontro del credito (vedi provvedimento Direttore AdE)
- ❖Provvedimento Banca d'Italia per comunicazione dati agli esercenti
- ❖Il credito spetta anche per pagamenti mediate strumenti di pagamento elettronici tracciabili
- Sanzioni per mancata accettazione pagamenti con carte: SOPPRESSO

-segue -

Pagamenti elettronici: segnalazioni Detrazioni IRPEF: tracciabilità

- ❖ Ai fini IRPEF la detrazione di imposta di cui all'art. 15 TUIR e altre disposizioni «spetta a condizioni che l'onere sia sostenuto con versamento bancario avvero altri sistemi di pagamento» (CRITICITA' su equivalenza tra contribuente e titolare sistemi di pagamento)
- ❖Esclusione per spese di acquisto medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie da strutture pubbliche e private accreditate




Entrata in vigore 1/1/2020: IPOTESI DIFFERIMENTO NON ACCOLTA

Fonte: Italia Oggi, 10 febbraio 2020.

Pagamenti elettronici: segnalazioni Detrazioni IRPEF: tracciabilità

> Legge 160/2019 - Art. 1 c. 288/290

- Rimborso in denaro (?) a favore di persone fisiche maggiorenni che «effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici»
- Decreto Ministro Economia e Finanze da emanare entro il 30 aprile 2020 su individuazione elementi soggettivi/oggettivi
- Stanziato fondo per 3 MLD per gli anni 2021 e 2022



IVIE/IVAFE: soggetti passivi

- Legge 160/2019 art. 1 c. 710

IVIE/IVAFE: soggetti passivi

A decorrere dal 2020 sono soggetti ad IVIE ed IVAFE, oltre che persone fisiche, anche:

- Gli enti commerciali
- Le società semplici
- Le società in nome collettivo
- Le società in accomandita semplice



residenti in Italia già tenute agli obblighi dichiarativi di cui al DL 167/90

Nei casi di esonero dagli obblighi dichiarativi (art. 4 c. 3 DL 167/90) vedi:

- Immobili situati all'estero per i quali non sono intervenute variazioni in corso d'anno

Gli intermediari devono applicare e versare l'imposta (IVIE) ricevendone provvista. Nel caso non sia fornita la provvista gli intermediari devono fare segnalazione all'Amministrazione

P.S.: vedi Consulenza giuridica 956/29/2018 Associazione Italiana Private banking (P.Ludovici, A. Massari, «Neo residenti dossier estero con intermediario italiano», Il Sole 24 Ore 12 febbraio 2020).

FATCA - sanatoria

- Legge 160/2019 art. 1 c. 722-723

FATCA - sanatoria

- >Semplificazione obblighi di comunicazione da parte di istituzioni finanziarie nell'ambito normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance ACT) in caso di mancata acquisizione codice fiscale USA:
 - a) Trasmissione data di nascita titolare c/c in luogo del codice fiscale
 - b) Richiesta (reiterata) almeno una volta all'anno del codice fiscale
 - c) Adeguata verifica ax art. 2 Decreto MEF 6/8/2015 (vedi due diligence)

In sostanza si tratta di una sanatoria rispetto alle previsioni contenute nella legge 95/2015 con riguardo ai conti esistenti al 30 giugno 2014 presso intermediari residenti di cui sono titolari soggetti residenti in USA

Termine acquisizione dati: 31 dicembre 2017

Conseguenze: applicazione ritenuta 30% - chiusura conti

>Non applicazione sanzioni (da 2 mila a 21 mila euro) per mancata rilevazione codice fiscale laddove si applichino le modalità semplificate di cui sopra

RITENUTE SU APPALTI E SUBAPPALTI

- -Legge 157/2019 art. 4
- -Circolare AdE 1/2020 Provv. Direttore AdE 6/2/2020

RITENUTE SU APPALTI E SUBAPPALTI

- ✓ I soggetti che rivestono la qualifica di sostituti di imposta (art. 23 DPR 600/73) su redditi di lavoro dipendente o assimilati residenti
- che affidano opere di importo annuo superiore a <u>200 mila</u> euro tramite <u>appalto</u>, <u>subappalto</u>, affidamento a soggetti consorziati
 - rapporti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera (= labour intensive)
 - presso sedi di attività del committente
 - utilizzo beni strumentali di proprietà o riconducibili al committente

RICHIEDONO

All'impresa appaltatrice

- · Copia deleghe pagamento di ritenute trattenute dalla stessa su compensi ai lavoratori impiegati nell'opera
- Trasmissione entro 5 giorni lavorativi alla appaltante: elenco nominativo lavoratori, ammontare retribuzione, dettaglio ritenute (criticità privacy)
- Sospensione pagamenti da parte dell'appaltante/committente in caso di mancata trasmissione deleghe o insufficiente sino a concorrenza del 20% del valore complessivo (criticità per contratti già in essere)

RITENUTE SU APPALTI E SUBAPPALTI

- o Deroghe agli obblighi di cui sopra previa certificazione (vedi Agenzia Entrate Provv. 6/2/2020 avente validità 4 mesi)
 - essere in attività da almeno tre anni ed in regola con i versamenti registrati nel conto fiscale non inferiori al 10% dei ricavi registrati
 - non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti superiori a 50 mila euro

Decorrenza 1º gennaio 2020 – vedi Risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019 su contratti già in essere



Osservazioni

Vedi lettera 10 febbraio 2020 ABI/ANCE/Assonime/Confindustria → «Soppressione delle nuove regole»

- I requisiti soggettivi sono previsti per l'appaltante
- Esclusi condomini, enti non commerciali (cfr. Circ. AdE pag. 9)
- Nell'ambito dei rapporti a catena ciascun soggetto della catena che dovesse rivestire il ruolo di committente rientra nell'ambito di applicazione (cfr. circ. AdE pag. 10) cause esonero
- Per i soggetti aderenti al consolidato fiscale → imposta teorica corrispondente (cfr. Circ. AdE pag. 13)

- Segue -

RITENUTE SU APPALTI E SUBAPPALTI


- Il riferimento ad impresa porta ad escludere dai soggetti affidatari gli esercenti arti e professioni (cfr. Circ. AdE pag. 15)
- Per esigenze di semplificazione l'arco temporale va riferito all'anno solare, riferimento a mesi, soglia riferita a tutti i contratti in essere comprese le modifiche e nuovi contratti (CRITICITA') con meccanismo pro rata temporis per contratti di durata pluriennale (cfr. Circ. AdE pag. 16)
- Contratti privi di prezzo e scadenza: criterio di cassa (cfr. Circ. AdE pag. 19)
- Prevalenza mano d'opera rapporto tra retribuzione lorda riferita a soli redditi di lavoro dipendente o assimilato e prezzo complessivo opera: >50% - vedi riscontro fattuale come attività lavoro dipendente (cfr. Circ. AdE pag. 22)
- Beni strumentali riconducibili al committente a qualsiasi titoli giuridico esclusione per uso occasionale e non indispensabili per l'esecuzione dell'opera (cfr. Circ. AdE pag. 23)
- Le imprese sub appaltatrici sono tenute ad inviare copia deleghe sia al committente originario sia all'impresa appaltatrice (cfr. Circ. AdE pag. 28).
- Elenco nominativo lavoratori (codice fiscale), ore prestate, ammontare retribuzione (esclusi arretrati e tfr), relative ritenute (cfr. AdE pag. 29)
- Il committente assolve il suo compito verificando non palese incongruenza della retribuzione (vedi elementi cartolari, elementi pubblicamente disponibili, effettiva presenza presso il committente, etc), ritenute fiscali congrue con un limite di attenzione del 15% (=incongrue) salvo motivazioni, effettivo versamento ritenute (cfr. Circ. AdE pag. 31)
- I concetti di prevalenza sono determinati dall'appaltatrice sotto sua responsabilità?
- I beni sono definiti strumentali su quale criterio: fiscale o civilistico?
- Distacco di personale: rilevanza?
- Gruppi di imprese: servizi infragruppo?

WEB TAX

- -Legge 145/2018 (Legge bilancio 2019)
- -Legge 160/2019 (Legge bilancio 2020)

•Web tax italiana •(Legge 145/2018 art. 1– Legge 160/2019 art. 1)

La normativa italiana fa riferimento alla Proposta Direttiva COM 2018/148.



La Web Tax italiana e la proposta europea: disciplina e criticità

Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge bilancio 2019) - G.U. 31/12/2018 n. 302 s.o. 62/L -

Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge bilancio 2020) – G. U. 30/12/2019 n. 304 S. O: 45/L –

• Art. 1 commi 35/50

Soggetti passivi dell'imposta sono tutti i soggetti esercenti attività d'impresa a condizione che realizzino singolarmente o a livello di gruppo (criticità cosa è gruppo), nel corso di un anno solare precedente (criticità 2019?) **congiuntamente**:

- a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000;
- b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000.

I ricavi da servizi digitali, cui si applica l'imposta sono quelli derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

- a) veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia (vedi Google, Youtube, Facebook);
- b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (*vedi Uber, Ebay, Airbnb*);
- c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale (vedi Google, Facebook, etc Google Maps, Waze).

Nota: la norma si impernia sulle tre fattispecie a), b),c)

La Web Tax italiana e la proposta europea: disciplina e criticità

Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge bilancio 2019) - G.U. 31/12/2018 n. 302 s.o. 62/L -

Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge bilancio 2020) – G. U. 30/12/2019 n. 304 S. O: 45/L –

Sono **esclusi** dalla nozione di servizi digitali:

- Fornitura diretta di beni e servizi nell'ambito di un sevizio di intermediazione digitale
- Fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore
- Messa a disposizione di un'interfaccia digitale da parte del soggetto che gestisce la stessa interfaccia
- Messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire alcuni servizi bancari e finanziari (sistemi dei regolamenti interbancari, piattaforme di negoziazione, controparti centrali, depositari centrali) ivi compresa la cessione dati da parte dei fornitori dei servizi stessi
- Svolgimento di attività di organizzazione e gestione piattaforme per lo scambio di energia elettrica, gas, certificati ambientali, etc.

Sono esclusi dall'imposta i ricavi derivanti dai servizi digitali se sono resi a soggetti che, ai sensi delle norme del codice civile, si considerano in posizione di controllo.



La Web Tax italiana e la proposta europea: disciplina e criticità

Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge bilancio 2019) - G.U. 31/12/2018 n. 302 s.o. 62/L -

Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge bilancio 2020) – G. U. 30/12/2019 n. 304 S. O: 45/L –

I ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette.

Un utente si considera **localizzato (criterio semplicistico/parametri fattuali)** nel territorio dello Stato se:

nel caso di un servizio di veicolazione su un'interfaccia digitale di **pubblicità** mirata (comma 37, lettera a)), la pubblicità in questione figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere a un'interfaccia digitale;

- b) nel caso di un servizio di messa a disposizione di **un'interfaccia digitale** multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (comma 37, lettera b):
 - 1) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l'utente utilizza un dispositivo nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere all'interfaccia digitale e conclude un'operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo d'imposta;
 - 2) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero 1), l'utente dispone di un conto per la totalità o una parte di tale periodo d'imposta che gli consente di accedere all'interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo nel territorio dello Stato:
- c) nel caso di un servizio di cui al comma 37, lettera c) (= trasmissione di dati raccolti), i dati generati dall'utente che ha utilizzato un dispositivo nel territorio dello Stato per accedere a un'interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d'imposta o di un periodo d'imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d'imposta. (cfr. relazione di accompagno)

-segue -

La Web Tax italiana e la proposta europea: disciplina e criticità

Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge bilancio 2019) - G.U. 31/12/2018 n. 302 s.o. 62/L -

Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge bilancio 2020) – G. U. 30/12/2019 n. 304 S. O: 45/L –



Il dispositivo si considera **localizzato** nel territorio dello Stato avendo riferimento all'indirizzo di protocollo internet (IP) (criticità si tratta di un indirizzo convenzionale: efficacia?) o altro sistema di geolocalizzazione.

Il totale dei ricavi tassabili è il prodotto totale dei ricavi **ovunque realizzati** per la percentuale dei servizi collegata al territorio dello Stato.

La percentuale è pari a :

- veicolazione su interfaccia digitale di pubblicità «mirata» agli utenti della medesima (art. 37 lett. a): «proporzione dei messaggi pubblicitari collocati su un'interfaccia digitale in funzione di dati relativi ad un utente che consulta mentre è localizzato nel territorio dello Stato»
- Messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale (art. 37 lett. b): «proporzione delle operazioni di consegna di beni... per le quali uno degli utenti... è localizzato nel territorio dello Stato» ovvero «proporzione degli tenti che dispongono di un conto aperto nel territorio delle Stato che consente di accedere a tutti o parte dei servizi»
- Trasmissione di dati raccolti da utenti (art. 37 lett. c): «proporzione degli utenti per i quali tutti o parte dei dati venduti sono stati generati o raccolti durante la consultazione quando erano localizzati nel territorio dello Stato»

 -segue -

La Web Tax italiana e la proposta europea: disciplina e criticità

Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge bilancio 2019) - G.U. 31/12/2018 n. 302 s.o. 62/L -

Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge bilancio 2020) – G. U. 30/12/2019 n. 304 S. O: 45/L -

L'imposta dovuta si ottiene applicando l'aliquota del **3 per cento** all'ammontare dei ricavi tassabili (criticità: anziché i redditi si tassano i ricavi/doppia tassazione?) realizzati dal soggetto passivo in ciascun anno.

Il versamento dell'imposta deve effettuarsi entro il **16 febbraio** dell'anno solare successivo (vedi 2021); la dichiarazione dell'imposta è dovuta entro il 31 marzo dell'anno successivo. In caso di società appartenenti al medesimo gruppo (?) gli obblighi sono assolti da una singola società nominata.

I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero di partita IVA, che nel corso di un anno solare realizzano i presupposti per l'applicazione dell'imposta, sono tenuti a richiedere all'Agenzia delle entrate di un numero identificativo ai fini dell'imposta sui servizi digitali e a nominare un rappresentante fiscale.

I soggetti passivi d'imposta sono tenuti ad un'apposita contabilità per rilevare **mensilmente** (criticità: dal 1° gennaio 2020) i dati di cui sopra (servizi imponibili, elementi quantitativi, somme riscosse distintamente per valuta).

Per l'accertamento, le sanzioni e la riscossione dell'imposta sui servizi digitali, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.

Provvedimenti del Direttore AdE per definire modalità applicative (??).

Le disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali si applicano dal 1° gennaio 2020.

La Web Tax italiana e la proposta europea: disciplina e criticità

Legge 30 dicembre 2018 n. 145 «Legge di bilancio 2018»

Art. 49 bis. I commi da 35 a 49 sono abrogati dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale.







ALLEGATI

La Web Tax italiana e la proposta europea: disciplina e criticità

Proposta di Direttiva del consiglio COM (2018) 147 – stralcio –

Art. 1 Oggetto: "La presente direttiva stabilisce norme intese ad ampliare il concetto di stabile organizzazione, applicabile ai fini dell'imposta sulle società in ciascuno Stato membro, allo scopo di includere una presenza digitale significativa attraverso la quale è esercitata, in tutto o in parte, un'attività ."

Art. 2 Campo di applicazione: "La presente direttiva si applica alle entità, a prescindere dal luogo in cui risiedono ai fini dell'imposta sulle società, che sia in uno Stato membro o in un paese terzo. "

Art. 3 Definizioni:

""utente": qualsiasi persona o impresa;

"servizi digitali": i servizi forniti attraverso internet o una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata e richiede un intervento umano minimo, impossibili da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione, e segnatamente:

- a)la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti
- b) i servizi che veicolano o supportano la presenza di un'azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;
- c) i servizi automaticamente generati da un computer attraverso internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;

La Web Tax italiana e la proposta europea: disciplina e criticità

- segue -

Proposta di Direttiva del consiglio COM (2018) 147 – stralcio –

- d) la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito internet che operi come mercato online, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer;
- e) le offerte forfettarie di servizi internet (*Internet service packages, ISP*) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (in altre parole, il forfait va oltre il semplice accesso a internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso a notizie di attualità, informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti online, o qualsiasi altro elemento simile);
 - f) i servizi elencati nell'allegato II. (omissis)

I servizi digitali **non** comprendono i servizi elencati nell'allegato III (omissis) o la vendita di beni o di altri servizi agevolata dal ricorso a internet o a una rete elettronica;

"ricavi": i proventi della vendita e di altre operazioni, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altri tributi e prelievi riscossi per conto delle agenzie governative, di natura monetaria o non, inclusi i proventi della cessione di attivi e diritti, gli interessi, i dividendi e altre distribuzioni di profitti, i proventi di liquidazioni, i canoni, i sussidi e le sovvenzioni, i doni ricevuti, le retribuzioni e le gratifiche. Tra i ricavi rientrano anche i doni di natura non monetaria effettuati da una società soggetta a imposta. Sono esclusi i capitali raccolti da una società soggetta a imposta (equity) o il debito a essa rimborsato; "entità": qualsiasi persona giuridica o istituto giuridico che svolge la propria attività attraverso una società o una struttura trasparente a fini fiscali; "

La Web Tax italiana e la proposta europea: disciplina e criticità

- segue -

Proposta di Direttiva del consiglio COM (2018) 147 – stralcio –

Art. 4 Presenza digitale significativa:

- 1. Ai fini dell'imposta sulle società, si considera che sussista una stabile organizzazione se esiste una **presenza digitale significativa** attraverso la quale è esercitata, in tutto o in parte, un'attività.
- 3. Si considera che esista una "**presenza digitale significativa**" in uno Stato membro nel corso di un periodo d'imposta se l'attività svolta attraverso di essa consiste interamente o in parte nella fornitura di servizi digitali tramite un'interfaccia digitale e **se sono soddisfatte** <u>una o più</u> **delle seguenti condizioni** :
 - a) la parte dei ricavi totali ottenuti nel corso di tale periodo d'imposta è superiore a 7 000 000 EUR;
 - b) Il numero di utenti di uno o più di tali servizi digitali è superiore a 100 000;
 - c) il numero di contratti commerciali è superiore a 3 000.

Art. 5 Utili attribuibili alla presenza digitale:

- 1. Gli utili che sono attribuibili a una presenza digitale significativa o in relazione a essa in uno Stato membro sono soggetti unicamente al regime di imposta sulle società di tale Stato.
- 2. Gli utili attribuibili alla presenza digitale significativa o in relazione a essa sono quelli che la presenza digitale <u>avrebbe realizzato</u> se fosse stata un'impresa separata e indipendente che svolge attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, in particolare nelle sue relazioni con altre parti dell'impresa, tenendo conto delle funzioni esercitate, degli attivi utilizzati e dei rischi assunti, attraverso un'interfaccia digitale.

La Web Tax italiana e la proposta europea: disciplina e criticità

- segue -

Proposta di Direttiva del consiglio COM (2018) 147 – stralcio –

- 5. Le <u>attività economicamente rilevanti</u> svolte dalla presenza digitale significativa attraverso un'interfaccia digitale <u>comprendono</u>, tra l'altro, le seguenti:
- a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi, la diffusione e la vendita di dati a livello di utente;
- b) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento e la visualizzazione dei contenuti generati dagli utenti;
- c) la vendita di spazi pubblicitari online;
- d) la messa a disposizione sul mercato digitale di contenuti creati da terzi;
- e) la fornitura di qualsiasi servizio digitale non elencato alle lettere da a) a d).

Art. 9 Recepimento

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il **31 dicembre 2019**, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º gennaio 2020 con riguardo ai periodi d'imposta che hanno inizio a decorrere da tale data. "

La Web Tax italiana e la proposta europea: disciplina e criticità

- segue -

Proposta di Direttiva del consiglio COM (2018) 148 – stralcio –

Art. 1 Oggetto: "La presente direttiva istituisce il sistema comune d'imposta sui servizi digitali («ISD») applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali.."

Art. 2 Definizioni:

"«interfaccia digitale", qualsiasi software, compresi i siti web o parte di essi e le applicazioni, anche mobili, accessibili agli utenti; «utente", qualsiasi persona o impresa;

«contenuto digitale», i dati forniti in formato digitale, quali programmi informatici, applicazioni, musica, video, testi, giochi e qualsiasi altro tipo di software, diversi dai dati rappresentati da un'interfaccia digitale "

Art. 3 Ricavi imponibili:

"I ricavi derivanti dalla fornitura di ciascuno dei seguenti servizi da parte di un'entità sono considerati «ricavi imponibili» ai fini della presente direttiva:

- (a) la collocazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti di tale interfaccia;
- (b) la messa a disposizione degli utenti di un'interfaccia digitale multilaterale che permette loro di trovare altri utenti e di interagire con essi e che può anche agevolare le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti;
- (c) la trasmissione di dati raccolti sugli utenti e generati dalle attività degli utenti sulle interfacce digitali.

La Web Tax italiana e la proposta europea: disciplina e criticità

- segue-

Proposta di Direttiva del consiglio COM (2018) 148 – stralcio –

Il paragrafo 1, lettera b), non comprende:

- (b) la fornitura da parte di una sede di negoziazione o di un internalizzatore sistematico di uno dei servizi di cui alla direttiva 2014/65/UE, allegato I, sezione A, punti da 1) a 9);
- (c) la fornitura da parte di un fornitore di servizi di **crowdfunding** regolamentati di uno dei servizi di cui alla direttiva 2014/65/UE, allegato I, sezione A, punti da 1) a 9), o di un servizio consistente nell'agevolazione della concessione di prestiti. "

Art. 4 Soggetto passivo:

"Si intende per «soggetto passivo», con riguardo a un periodo d'imposta, qualsiasi entità che soddisfa entrambe le condizioni seguenti:

- (a) l'importo totale dei ricavi a livello mondiale dichiarati dall'entità per l'esercizio finanziario pertinente supera 750 000 000 EUR;
- (b) l'importo totale dei ricavi imponibili ottenuti dall'entità nell'Unione durante l'esercizio finanziario pertinente supera 50 000 000 EUR. "

La Web Tax italiana e la proposta europea: disciplina e criticità

- segue-

Proposta di Direttiva del consiglio COM (2018) 148 – stralcio –

Art. 5 Luogo di imposizione

"Ai fini della presente direttiva i ricavi imponibili ottenuti da un'entità in un periodo d'imposta sono considerati ottenuti in uno Stato membro in tale periodo d'imposta se gli utenti di tale servizio imponibile si trovano in tale Stato membro in detto periodo d'imposta.

Il primo comma si applica a prescindere dal fatto che tali utenti abbiano contribuito finanziariamente a generare tali ricavi. "

Art. 8 Aliquota

"L'aliquota dell'ISD è del 3%. "

Art. 9 Persona debitrice del pagamento

"L'ISD è dovuta e gli obblighi di cui al presente capo sono adempiuti dal soggetto passivo che fornisce i servizi imponibili. "

Art. 10 identificazione

"Un soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione di essere debitore dell'ISD in uno o più Stati membri. "

Art. 16 modalità di pagamento

"L'ISD totale dovuta da un soggetto passivo in tutti gli Stati membri per un dato periodo d'imposta è versata dal soggetto passivo nello Stato membro di identificazione."

La Web Tax italiana e la proposta europea: disciplina e criticità

- segue-

Proposta di Direttiva del consiglio COM (2018) 148 – stralcio –

Art. 20 scambio di informazioni

"Lo Stato membro di identificazione **trasmette** le comunicazioni ricevute a norma dell'articolo 10 **all'autorità competente di ogni Stato membro** in cui l'ISD è dovuta. La comunicazione è trasmessa entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno del ricevimento della comunicazione."

Art. 25 Recepimento

"Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il [31 dicembre 2019], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [1° gennaio 2020].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. "



GRAZIE PER L'ATTENZIONE